

00560/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

lavoro pubblico
privatiz. - Indennità
buona uscita- Questione
di giurisdiz.

R.G.N. 12836/2007

Cron. 560

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente - Rep.
Dott. ROBERTO PREDEN - Pres. di sezione - Ud. 02/12/2008
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere - PU
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12836-2007 proposto da:

VERBANO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio
dell'avvocato COEN STEFANO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato PASTORI GUIDO,
giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

2008

1116

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente-

nonchè contro

I.N.P.D.A.P, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME 55, presso lo studio dell'avvocato DARIO MARINUZZI, giusta procura speciale, depositata in data 14/07/2008, in atti

resistente con procura

nonchè contro

AGENZIA DELLE DOGANE - DIREZIONE REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA;

intimati

avverso la sentenza n. 5/2007 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2008 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

uditi gli avvocati Stefano COEN, Dario MARINUZZI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI perl'accoglimento del ricorso (giurisdizione dell'ago).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 3.12.2002 Verbanò Vittorio si rivolgeva al Tribunale di Gorizia, quale giudice del lavoro, esponendo quanto segue. In data 5.6.2001, rivestendo la qualifica di funzionario area C 3 super alle dipendenze dell'Agencia delle dogane, riceveva dall'amministrazione di appartenenza l'incarico di responsabile reggente Area Verifiche e Controlli Antifrode Servizi Chimici; allegava che in data 22.7.2002 veniva collocato a riposo e che l'Agencia delle Dogane, nel comunicare all'Inpdap il progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita, indicava erroneamente quale ultimo stipendio annuo lordo l'importo di euro 15,092,94, corrispondente al trattamento relativo alla qualifica di C3 super, anziché quello di euro 33.371,06, quale effettivamente percepito per l'incarico di responsabile reggente, omettendo altresì di considerare la cd. retribuzione di posizione, pari ad euro 18.539,53; assumeva, in diritto, che le determinazioni dell'Agencia delle dogane contrastavano sia con l'art. 26 del Regolamento amministrativo, che prevedeva che ai funzionari con incarico di reggenza era attribuito lo stesso trattamento economico dei dirigenti, sia con la contrattazione collettiva per i dirigenti, sia con il contenuto del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agencia delle Dogane, la quale eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la giurisdizione alla Corte dei Conti; nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, sottolineando, in particolare, che il trattamento di quiescenza del reggente non poteva essere equiparato a quello del dirigente, attesa la distinzione delle due figure professionali sotto numerosi profili, in particolare sotto quello delle modalità di accesso e del titolo di studio richiesto, e dovendosi intendere la reggenza come rapporto giuridico sottoposto a condizione risolutiva certa, di talché la reggenza non faceva sorgere alcuna pretesa economica; precisava che analoghe considerazioni valevano per l'indennità di buonuscita.

L'Inpdap non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.

2. Con sentenza del 9.9.2004 il tribunale di Gorizia accertava il diritto del ricorrente al riconoscimento della base di calcolo per l'indennità di buonuscita per effetto dell'inquadramento retributivo di dirigente di seconda fascia, comprensivo della retribuzione di posizione, e condannava l'Inpdap a corrispondere l'indennità di buonuscita conseguente.

3. Proponeva appello l'Agenzia delle Dogane con ricorso depositato in data 23.4.2005 deducendo che aveva errato il Tribunale nell'accogliere la domanda. La reggenza –secondo l'appellante - non faceva sorgere alcun diritto alla stabilità dell'incarico conferito, e tanto meno ad alcun ristoro economico; solo in costanza di reggenza l'art. 26 del Regolamento dell'Agenzia prevedeva la corresponsione del trattamento economico dirigenziale. Il compenso era a tempo determinato per lo svolgimento di una data funzione, che era e restava temporanea, in quanto affidata *ad personam* e revocabile in qualsiasi momento. Rilevava poi che l'elenco poi degli emolumenti utili ai fini della base contributiva di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 aveva carattere tassativo e non era consentita una interpretazione estensiva o analogica. Concludeva quindi per la riforma della sentenza di primo grado con il rigetto della domanda.

Si costituiva il Verbano contestando i motivi dell'appello e chiedendone il rigetto.

Si costituiva altresì l'INPDAP proponendo un appello incidentale.. In via pregiudiziale l'Istituto appellante eccepiva il difetto di giurisdizione, per essere la materia della indennità di buonuscita appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980 del quale doveva ritenersi la perdurante vigenza. Nel merito sosteneva che la figura del reggente non poteva essere equiparata a quella del dirigente, giacché l'incarico poteva essere revocato in qualsiasi momento. Concludeva quindi per la riforma dell'impugnata sentenza, con il rigetto della domanda.

4. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 11 gennaio – 18 aprile 2007, in riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, dichiarava il difetto di giurisdizione

dell'a.g.o. in favore del T.A.R. territorialmente competente. Compensava tra le parti le spese di lite.

In particolare la Corte territoriale riteneva fondata l'eccezione di carenza di giurisdizione mossa dall' appellante incidentale I.N.P.D.A.P. Infatti affermava essere tuttora in vigore la disposizione di cui all'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n.75 , che attribuiva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome.

5. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Verbano.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle dogane.

L'Inpdap non ha svolto difesa alcuna.

Il Verbano ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge n. 75 del 1980, dell'art. 1 legge n. 421 del 1992, degli artt. 68 e 74 d.lgs. n. 29 del 1993, dell'art. 11 d.lgs. n. 59 del 1997, degli artt. 1, 2, 3, 63, 69 e 73 d.lgs. n. 165 del 2001, censura la sentenza impugnata sostenendo sussistere nella fattispecie la giurisdizione del giudice ordinario.

2. Il ricorso è fondato.

L'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75, con norma a carattere eccezionale e derogatorio, ha sì previsto – come rileva la Corte d'appello - che le controversie aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita e l'indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali regionali amministrativi, estesa ad ogni controversia relativa ai rapporti intercorrenti tra il dipendente e l'ente previdenziale competente per l'erogazione dell'indennità medesima.

Ma è necessario esaminare la questione di diritto relativa alla perdurante vigenza, o meno, di tale norma eccezionale sulla giurisdizione a seguito dell'attribuzione al giudice ordinario, oltre alle controversie relative ai rapporti di impiego con le pubbliche amministrazioni privatizzati, anche quelle “concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte” a norma dell'art. 68 d.lgs. n. 29 del

1993, nel testo di cui al d.lgs. n. 80 del 1998, ed ora dell'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001.

In particolare questa Corte (Cass., sez. un., 31 gennaio 2006, n. 2054) ha affermato in proposito che le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale in servizio presso la soppressa direzione generale degli istituti di previdenza del ministero del tesoro, trasferito all'Inpdap ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 479 del 1994, appartengono, in virtù dell'art. 69, 7° comma, d.lgs. n. 165 del 2001 (in cui è stato riprodotto il previgente art. 45, 17° comma, d.lgs. n. 80 del 1998), alla giurisdizione del giudice ordinario se hanno ad oggetto il diritto a compensi (nella specie per indennità di fine rapporto e per lavoro straordinario) maturati successivamente al 30 giugno 1998, ovvero il calcolo dell'indennità di anzianità maturata in data successiva a quest'ultima data, non essendo applicabile l'art. 6 l. 20 marzo 1980 n. 75, il quale, assegnando le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, introduce un'eccezione al principio generale della giurisdizione sui diritti soggettivi e non è applicabile ad enti diversi da questi ultimi, le controversie aventi ad oggetto il pagamento di spettanze economiche maturate dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1998 appartengono, invece, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto le inerenti domande riguardano rapporti che rientrano nello schema del pubblico impiego, con l'inquadramento nell'organizzazione istituzionale dell'ente.

Nella specie l'Agenzia delle dogane è un ente pubblico distinto dallo Stato. Questa Corte (Cass., sez. I, 26 ottobre 2006, n. 23005) ha infatti affermato in proposito che l'Agenzia del demanio, come le altre agenzie fiscali istituite dal d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 (capo secondo del titolo quinto) e divenute operative a partire dal 1° gennaio 2001 (art. 1 d.m. 28 dicembre 2000), è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61 d.lgs. cit.) distinto dallo Stato; né può essere configurata quale organo dello Stato dotato di personalità giuridica, presupponendo tale configurazione che l'attività dell'ente sia direttamente imputata allo Stato medesimo in base a sicure indicazioni normative, che invece mancano del tutto. Sicché in ogni caso non opera il cit. art. 6 legge n. 75 del 1980, dettato – come appena rilevato – per le controversie in

materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome

Ma in ogni caso più recentemente – ed in termini più generali - questa Corte (Cass., sez. un., 2 luglio 2008, n. 18038) ha affermato che spetta al giudice ordinario, e non più alla giurisdizione del giudice amministrativo, la cognizione delle controversie relative all'indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, anche se riguardanti i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome, quando il diritto fatto valere va riferito ad un periodo successivo al 30 giugno 1998, poiché l'art. 6 della legge 75 del 1980 è stato abrogato per incompatibilità con la successiva normativa sul pubblico impiego privatizzato, in ragione del venir meno, a seguito di detta normativa, dei presupposti fondanti la sua vigenza, e cioè l'inerenza della controversia ad un diritto attinente ad un rapporto di pubblico impiego oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Il ricorso va quindi accolto sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario che va dichiarata.

Conseguentemente va cassata l'impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione.


PER QUESTI MOTIVI

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 20 maggio 2008

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



Il Presidente

(Vincenzo Carbone)



Depositata in Cancelleria



oggi

14 GEN. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

